Oscuramento disposto
Numero registro generale 8036/2026
Numero sezionale 3770/2026
Numero di raccolta generale 29533/2026
Data pubblicazione 18/11/2026

AULA 'B'

Oggetto

Spese Appello Fase trattazione

R.G.N. 8036/2026

Cron.

Rep.

Ud. 30/09/2026

CC

È STATA DISPOSTA D'UFFICIO LA SEGUENTE ANNOTAZIONE: IN CASO DI DIFFUSIONE OMETTERE LE GENERALITÀ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI DI: [redacted]

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCIA ESPOSITO - Presidente -

Dott. FABRIZIO GANDINI - Consigliere -

Dott. RICCARDO ROSETTI - Consigliere -

Dott. ALESSANDRO GNANI - Consigliere -

Dott. LUCA ARIOLA - Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 8036-2026 proposto da:

[redacted] rappresentata e difesa dall'avvocato [redacted];

- ricorrente -

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati [redacted];

2026

3770

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 1200/2026 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 12/03/2026 R.G.N. 537/2024;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/09/2026 dal Consigliere Dott. LUCA ARIOLA.

FATTI DI CAUSA

1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Napoli ha accolto il gravame proposto da [redacted] avverso la

Firmato Da: LUCIA ESPOSITO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 4f7c03e6a599eaa

Oscuramento disposto
Numero registro generale 8036/2026
Numero sezionale 3770/2026
Numero di raccolta generale 29533/2026
Data pubblicazione 18/11/2026

pronuncia di primo grado che, dichiarata la cessazione della materia del contendere in relazione alla domanda di condanna dell'Inps al pagamento dei ratei della prestazione assistenziale alla medesima spettanti per effetto dell'accertamento del requisito sanitario omologato con decreto *ex art*. 445*bis* c.p.c. e non versati dall'Istituto nonostante la notifica del citato decreto e del prescritto modello reddituale, ha compensato nella misura della metà le spese di lite, ponendo la restante quota a carico dell'Ente previdenziale.

La Corte d'appello ha liquidato le spese legali relative al giudizio di primo grado in complessivi 2.697,00 euro e condannato l'Inps al pagamento della somma di 1.947,00 euro, pari alla differenza tra l'importo dovuto e quello liquidato nella sentenza impugnata.

Inoltre, ha condannato l'Inps al pagamento delle spese del secondo grado, liquidate in 962,00 euro, oltre accessori, con attribuzione.

2. Avverso detto decreto [redacted] ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, con il quale ha censurato esclusivamente il capo relativo alle spese del grado d'appello. L'Inps ha depositato controricorso.

3. All'esito della camera di consiglio del 30 settembre 2026, il Collegio si è riservato di depositare ordinanza entro il termine di sessanta giorni ai sensi dell'art. 380*bis*.1, secondo comma, c.p.c.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l'unico motivo di ricorso è denunciata la violazione e l'errata applicazione del d.m. n. 147 del 2022, per avere la Corte di merito liquidato le spese del grado d'appello in misura inferiore ai minimi inderogabili previsti dal citato d.m. La ricorrente deduce che, tenuto conto del valore della controversia

Firmato Da: LUCIA ESPOSITO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 4f7c03e6a599eaa

Oscuramento disposto

e dell'attività processuale svolta, la somma liquidata dalla Corte d'appello è inferiore a quella minima spettante in base alle tabelle allegate al menzionato decreto, pari a 1.458,00 euro.

2. Il motivo è fondato.

2.1. La Corte d'appello ha riformato la sentenza di primo grado che aveva condannato l'Inps al pagamento della metà delle spese di lite, quota liquidata in 750,00 euro.

Ha rilevato che, così statuendo, il primo Giudice aveva quantificato le spese in misura inferiore al minimo liquidabile sulla scorta delle tabelle allegate al d.m. n. 55 del 2014 e successive modifiche, pari nel complesso a 2.697,00 euro.

Ha accolto il motivo di gravame con cui l'assistibile si doleva della disposta compensazione parziale ed anche quello a mezzo del quale era stata denunciata la violazione, da parte del Tribunale, dei minimi tabellari. Pertanto, ha quantificato le spese legali relative al giudizio di primo grado in complessivi 2.697,00 euro e condannato l'Inps al pagamento di 1.947,00 euro, pari alla differenza tra quanto dovuto e quello liquidato nella sentenza impugnata.

Le spese processuali del grado d'appello, il cui valore – si specifica nella sentenza oggetto di ricorso – è limitato alla sola differenza tra le spese riconosciute dal primo Giudice e quelle effettivamente spettanti, sono state liquidate dalla Corte territoriale in 962,00 euro, oltre accessori.

2.2. La somma liquidata dalla Corte d'appello a titolo di spese relative al secondo grado di giudizio è inferiore al minimo liquidabile sulla scorta delle tabelle allegate al d.m. n. 55 del 2014.

Quanto al valore della controversia, esso è da ricondurre allo scaglione delle controversie di valore compreso tra 1.100,01 e

Firmato Da: LUCIA ESPOSITO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 4f7c03e6a599eaa

Oscuramento disposto
Numero registro generale 6036/2026
Numero sezionale 3770/2026
Numero di raccolta generale 29533/2026
Data pubblicazione 18/11/2026

5.200,00 euro, giacché l'Inps è stato condannato al pagamento di 1.947,00 euro.

Si deve tener conto, inoltre, della tabella relative alle cause di appello.

Pertanto, il compenso liquidabile in base ai parametri di cui alle menzionate tabelle è pari a 2.915,00 euro, importo così calcolato: a) 536,00 euro per la fase di studio; b) 536,00 euro per la fase introduttiva; c) 992,00 euro per la fase istruttoria e/o di trattazione; d) 851,00 euro per la fase decisionale.

2.3. Al riguardo, occorre rammentare che, secondo il più recente orientamento di questa Corte (cfr., da ultimo, Cass. n. 24556 del 2026 e Cass. n. 24166 del 2026), il d.m. n. 55 del 2014 non prevede un compenso autonomo per la sola fase istruttoria, ma un compenso unitario per la fase istruttoria e/o di trattazione, sicché tale voce deve essere riconosciuta quando vi sia stata la trattazione della causa, anche a prescindere dallo svolgimento di attività istruttoria in senso stretto.

Il principio – al quale il Collegio intende assicurare continuità – è stato affermato da Cass. n. 21249 del 2026, la quale, dando seguito all'orientamento maggioritario di questa Corte, ha ribadito che nel giudizio di appello la fase di trattazione del processo, anche in assenza di istruzione probatoria, è ineludibile e legittima il riconoscimento del relativo compenso, poiché il d.m. n. 55 del 2014 prevede un compenso unitario per la trattazione comprensiva anche dell'eventuale istruzione. A sostegno della decisione la medesima pronuncia ha richiamato numerosi precedenti di questa Corte, tra cui Cass. n. 24349 del 2025, Cass. n. 30219 del 2023, Cass. n. 8561 del 2023, Cass. n. 4837 del 2024, Cass. n. 29857 del 2023, Cass. n. 8703 del 2022, Cass. n. 27056 del 2021, Cass. n. 14483 del 2021 e Cass. n. 21743 del 2019.

Firmato Da: LUCIA ESPOSITO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 4f7c03e6a599eaa

Oscuramento disposto

Dunque, il compenso minimo liquidabile in considerazione della riduzione massima consentita in forza dei parametri generali contemplati dall'art. 4 del d.m. n. 55 del 2014 è pari a 1.457,50 euro.

2.4. Di conseguenza, la Corte territoriale non ha liquidato le spese nel rispetto delle previsioni di cui al citato d.m. Ed infatti, questa Corte ha precisato che le modifiche al d.m. n. 55 cit. apportate nel 2022 non hanno inciso sull'inderogabilità dei minimi tariffari in sede di liquidazione giudiziale, avendo soppresso le parole "di regola" in tutti i commi in cui esse ricorrono al fine di ridurre il margine di discrezionalità dell'autorità giudiziaria, rendere più omogenea l'applicazione dei parametri e garantire maggiore coesione all'interno della categoria dei professionisti (v. Cass. n. 24993 del 2023, ma nello stesso senso cfr. anche Cass. nn. 10438 del 2023, 9815 del 2023 e 30154 del 2024).

3. Alla luce delle esposte considerazioni, dunque, il ricorso dev'essere accolto e la sentenza impugnato va cassata limitatamente al capo relativo alle spese del grado d'appello. Non essendo necessari ulteriori accertamenti, le spese del suddetto grado possono essere liquidate – tenuto conto della modesta complessità della controversia trattata – in misura complessivamente pari a 1.457,50 euro, in luogo di 962,00 euro, con distrazione in favore del difensore antistatario.

4. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vanno poste, pertanto, a carico dell'Inps, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario. La liquidazione è effettuata sulla scorta dei parametri di cui alle tabelle allegate al d.m. n. 55 del 2014 (sostituite, da ultimo, con d.m. n. 147 del 2022) e del valore della causa devoluta alla cognizione di questa Corte.

Firmato Da: LUCIA ESPOSITO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 4f7c03e6a599eaa

Oscuramento disposto
Numero registro generale 8036/2026
Numero sezionale 3770/2026
Numero di raccolta generale 29533/2026
Data pubblicazione 18/11/2026

5. A tutela dei diritti dell'interessato e considerato che nella presente controversia vengono in rilievo dati relativi alla salute, ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. n. 196 del 2003 si dispone, in caso di riproduzione in qualsiasi forma della presente ordinanza, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente.

P Q M

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione delle spese relative al grado d'appello, che liquida in misura complessiva pari ad euro 1.457,50, oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15 per cento e accessori come per legge, con distrazione; condanna l'Inps al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 350,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15 per cento e accessori come per legge, con distrazione.

In caso di diffusione, devono essere omessi le generalità e gli altri dati identificativi di parte ricorrente.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 30 settembre 2026

La Presidente

Lucia Esposito

Firmato Da: LUCIA ESPOSITO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 4f7c03e6a599eaa